



TRIBUNALE DI SALUZZO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 126/2010  
R.l. 155/2010  
Cron. 2761/010  
Spedite: 26/10/2010  
depositata: 26/10/2010

Il Tribunale di Saluzzo nella persona della dott.ssa Natalia Giubilei, quale Giudice del Lavoro, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 cpc, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 155/2010 R.G. Lav., discussa all'udienza del 26.10.2010 e vertente tra le seguenti parti:

.....  
rappresentati e difesi dagli avv.ti Simone Bisacca e Maria Spanò giusta procure a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, via Grassi n, 5;

RICORRENTI

ISTITUTO SUPERIORE "....."

IN PERSONA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-TEMPORE

rappresentato e difeso dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo dr.ssa Elisabetta Selleri ai sensi dell'art. 417 sic c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in Cuneo, corso A. De Gasperi n. 40;

RESISTENTE

OGGETTO: illegittimità delibera

M

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, premesso di essere docenti di ruolo dell'Istituto Superiore di ..... di ..... , lamentano l'illegittimità della delibera con cui il Consiglio di Istituto in data 29.04.09 ha imposto, per l'anno scolastico 2009/2010 il recupero di 90 minuti in più rispetto alle 18 ore contrattualmente previste, a motivo di un orario scolastico che prevede lo svolgimento di tutte le ore di lezione di 50 minuti ciascuna, a causa dell'incompatibilità dell'orario dei mezzi di trasporto utilizzati dagli alunni, prevalentemente pendolari.

Richiamano a tal fine le circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 che disciplinano l'orario di lezione e la possibilità di una eventuale riduzione in casi particolari, con particolare riguardo alla prima, che esclude l'obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

Chiedono dunque dichiararsi l'illegittimità della delibera, e la condanna generica dell'Istituto a rimborsare le retribuzioni per tali periodi lavorativi, da liquidarsi in altro eventuale giudizio.

Resiste l'Istituto sottolineando come l'orario adottato comporti una perdita didattica per gli insegnanti di 180 minuti e come il consiglio abbia deciso di non far recuperare 90 minuti dei 180 minuti di attività non svolta, sul presupposto che la riduzione dell'orario legata ai motivi di trasporto si riferisse alla prima, alla penultima ed all'ultima ora del mattino, ma non alle ore intermedie, operando la riduzione solo su metà delle ore di lezione e configurando di conseguenza il recupero per la metà delle ore non svolte.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.


L'art. 28 del CCNL comparto scuola 2006/2009, stabilisce in 18 ore settimanali la durata dell'attività di insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria; prevede in particolare che: *"6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed*



*educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità di cui al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione di eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.*

*7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.*

*8. per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per causa di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 03.07.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto".*



Con accordo stipulato il 01.07.1997 l'Aran e le OO.SS. di categoria hanno fornito un'interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 4.8.95 (oggi l'art. 28 sopra riportato), stabilendo che "le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle circolari ministeriali n.243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate".

Nel caso di specie è pacifico che la riduzione della durata delle ore di lezione è stata determinata da motivi estranei alla didattica, connessi cioè alle esigenze degli studenti provenienti da paesi vicini e dettate dall'orario dei mezzi di trasporto; nelle delibere infatti non si fa nessun accenno a motivi legati alla didattica scolastica. Non c'è dubbio dunque che debbano trovare applicazione le circolari n.243/79 e n.192/80.

La circolare 243/79, dopo avere consentito – nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore – la riduzione dell'orario soltanto nella prima, nell'ultima ed eccezionalmente anche nella penultima ora, dispone che

*M*

“non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione”.

La circolare 192/80 prevede che:

“Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n.243, prot. 1695/47/VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare”.

La circolare 192/80 va interpretata alla luce della circolare 243/79, di cui integra il contenuto; essa infatti contiene infatti un'espressa conferma delle disposizioni della circolare n.243/79, compresa quella relativa all'esclusione dell'obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione: è pertanto logico ritenere che la circolare 192/80, nell'autorizzare la riduzione dell'orario delle lezioni anche in ipotesi non contemplate dalla circolare 243/79, abbia esteso anche alle nuove ipotesi di riduzione di orario l'esenzione dall'obbligo del recupero delle frazioni orarie non lavorate prevista dalla circolare n.243/79.

Si deve quindi ritenere che i ricorrenti non avessero l'obbligo di recuperare le ore non lavorate per effetto della riduzione dell'orario delle lezioni: in accoglimento del ricorso, deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità della delibera con cui il Consiglio di Istituto ha stabilito l'obbligo del recupero delle ore, e la condanna dello stesso a retribuire i ricorrenti per le ore lavorate in più, laddove effettivamente prestate.

Le spese di lite liquidate d'ufficio in mancanza di nota di parte seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Saluzzo in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Natalia Giubilei, quale Giudice del Lavoro, definitivamente

*W*

pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1) Dichiarà l'illegittimità della delibera del Consiglio di Istituto del 29.04.09;

2) Dichiarà i ricorrenti non tenuti al recupero delle ore non lavorate;

3) Condanna l'Istituto Superiore di \_\_\_\_\_ al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ delle retribuzioni relative ai periodi lavorati in più;

B) condanna l'Istituto Superiore di \_\_\_\_\_ a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 di cui € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge.

